



# ***FAQ - Istruzioni operative***

## **Iniziative Promosse Approccio RBM**

***(Seconda pubblicazione - maggio 2023)***

### **Premessa**

Le FAQ – Istruzioni operative contenute nel presente documento, sono state raccolte a seguito dei quesiti che i Soggetti Esecutori hanno inviato all'AICS ed espresso nel corso dei Training organizzati dall'Agenzia in riferimento ai Bandi OSC 2020, ECG 2021 e Global Fund.

Fermo restando la validità primaria delle Procedure Generali, del Contratto, delle Condizioni Specifiche e del Bando, il presente documento intende agevolare e supportare l'interazione costante tra lo Staff dei Soggetti Esecutori e i Funzionari AICS sull'identificazione delle corrette prassi procedurali applicabili alle Iniziative.

Le FAQ – Istruzioni operative sono numerate in maniera progressiva rispetto al precedente set pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nel dicembre 2022.

**Indice:**

- *Acquisizione di forniture di beni – servizi – lavori*
- *Valutazione esterna intermedia e finale*
- *Ruolo del Revisore esterno*
- *Modifiche Unilaterali*
- *IVA e Accordi di Partenariato*
- *Tasso di cambio e ammissibilità delle spese*

**Acquisizione di forniture di beni – servizi – lavori****FAQ 48: Procedura “PEC Piano Acquisti”**

Fermo restando che finalità precipua dell'articolo 7 delle Procedure Generali, della PRAG, del Codice dei Contratti e delle FAQ - Istruzioni Operative coerentemente fornite ai Soggetti Esecutori è evitare ogni rischio di frammentazione artificiosa dell'importo aggregato del valore dell'acquisizione dei beni da sottoporre a Gara e che – per contratto - è il Soggetto Esecutore a essere pienamente responsabile nei confronti dell'AICS del rispetto di tale obbligo, laddove non sia stata prevista negli Accordi di ATS e di Partenariato una Delega ai Partner per gli acquisti, al fine di consentire un efficiente ed efficace raggiungimento dei Risultati nel pieno rispetto delle regole, si delinea – a tutela del donatore, del Soggetto Esecutore e del Revisore esterno - la seguente procedura “PEC Piano Acquisti”:

- nel caso in cui il DUP dell'Iniziativa allegato al Contratto siglato con AICS, preveda nelle sezioni 6 - 8 - 9 e/o nel Piano Finanziario, attività e/o l'acquisizione di beni servizi e lavori da parte dei Partner elencati nella sez. 8.2 del DUP, con i quali sono stati siglati appositi Accordi di ATS / Partenariato noti ad AICS, il Soggetto Esecutore deve convenire con il Revisore esterno un dettagliato *Piano di Acquisti* da cui emerga chiaramente l'assenza di ogni rischio di frazionamento / frammentazione artificiosa. A tal fine, si raccomanda che il *Piano di Acquisti* sia strutturato in tabelle (in formato libero), con una chiara e inequivocabile separazione tra acquisti a carico del Soggetto Esecutore e acquisti a carico di ogni Partner;

- vanno altresì specificate le modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori previste per tutta la durata dell'Iniziativa, sulla base di quanto previsto dalla PRAG 2021 / dal Codice dei Contratti: Acquisto Diretto, Offerta Unica, Procedura Semplificata, Gara di Appalto locale – internazionale – aperta – ristretta, Contratto Quadro (quest'ultimo anche se in essere prima dell'avvio dell'Iniziativa e confermando che sia stato strutturato nel rispetto della PRAG);

- il Revisore esterno verifica e certifica con apposita *Dichiarazione* (in formato libero) la conformità del *Piano di Acquisti* con la PRAG 2021 / Codice dei Contratti e l'Art. 7 delle Procedure Generali, e il loro pieno soddisfacimento per importi e modalità, verificando l'esclusione di ogni rischio di frammentazione artificiosa degli acquisti e degli importi contenuti nel DUP e nel Piano Finanziario;

- il Soggetto Esecutore invierà il *Piano di Acquisti* e la *Dichiarazione del Revisore esterno* via PEC all'AICS, che la metterà agli atti. L'ammissibilità dell'attuazione del *Piano di Acquisti* farà data dall'invio della PEC all'AICS;

- ricevuti i Rapporti Intermedi e Finali, preliminarmente all'approvazione, l'AICS si riserva la facoltà di acquisire la documentazione inerente agli acquisti previsti nel Piano e attuati, verificando, pena inammissibilità della spesa, la correttezza della documentazione e il rispetto delle regole sopra citate e del Piano certificato dal Revisore;

Si sottolinea che all'interno del *Piano Acquisti* non andranno riportate le spese relative alla selezione del personale contenute nella Rubrica 1. L'unica casistica di personale che rientra nel *Piano Acquisti* riguarda le risorse previste come prestatori di servizi (pertanto, inseriti nella Rubrica 2).

**FAQ 49: A seguito dell'invio della "PEC Piano Acquisti", se vi fossero imprevisti ed esigenze di ulteriori modifiche nella ripartizione degli acquisti tra Soggetto Esecutore e Partner rispetto a quanto già comunicato ad AICS, come è possibile procedere?**

Alla procedura "PEC Piano Acquisti", se motivate da riscontrabili, evidenti, impreviste e imprevedibili esigenze operative che vanno verificate in maniera preliminare con il Revisore esterno, è possibile applicare le Modifiche Unilaterali previste dall'art. 11.3 delle Procedure Generali.

In questo caso, nel primo Rapporto Intermedio utile / Finale, il Revisore esterno certifica nella propria Relazione e nell'Allegato 1 la conformità delle Modifiche Unilaterali introdotte rispetto al Piano di Acquisti inviato via PEC ad AICS, certificando la coerenza procedurale con la PRAG 2021 / con il Codice dei Contratti e con l'art. 7 delle Procedure Generali, verificando l'esclusione di ogni rischio di frammentazione artificiosa degli acquisti e degli importi contenuti nel DUP e nel Piano Finanziario.

**FAQ 50: È ammissibile l'acquisizione di beni, servizi e lavori eseguita dal Partner, con il quale non era in essere esplicita delega per gli acquisti nell'Accordo di Partenariato con il Soggetto Esecutore, ma, in ragione di attività inserite nel DUP e nel Piano Finanziario a carico del Partner, abbia proceduto ad acquisti in favore dell'Iniziativa compiuti tra il periodo di inizio di ammissibilità delle spese e l'invio ad AICS della "PEC Piano Acquisti"?**

In assenza di Delega sugli acquisti espressamente prevista nell'Accordo di Partenariato noto ad AICS prima della firma del Contratto, eventuali acquisti sostenuti dal Partner prima dell'invio della "PEC Piano Acquisti" sono ammissibili unicamente nel caso in cui il Revisore esterno certifichi nella propria Relazione e nell'Allegato 1, che siano stati eseguiti, pena inammissibilità della spesa, nel rispetto assoluto della PRAG 2021 / del Codice dei Contratti e dell'Art. 7 delle Procedure Generali, verificando la totale esclusione di ogni rischio di frammentazione artificiosa degli acquisti e degli importi contenuti nel DUP e nel Piano Finanziario. In fase di approvazione del Rapporto Intermedio l'AICS potrà richiedere apposita documentazione a verifica della corretta applicazione delle procedure.

La possibilità di considerare ammissibili le spese relative all'acquisizione di beni - servizi - lavori da parte dei Partner, la cui delega e ripartizione non è chiaramente definita all'interno degli Accordi di Partenariato, è applicabile fino alla pubblicazione da parte dell'AICS delle presenti FAQ Istruzioni Operative. Nessun acquisto sostenuto dai Partner è da considerarsi in seguito ammissibile se non inserito nella procedura "PEC Piano Acquisti".

**FAQ 51: Nel Bando ECG posso escludere dall'obbligo di donazione i beni residuali aventi valore originario di acquisto inferiore a 300 euro?**

I beni residuali inferiori a 300 euro del costo di acquisto originale sono esclusi dall'obbligo di donazione fino ad un importo cumulativo massimo di 1.500 euro. Il Soggetto Esecutore si impegna a utilizzarli a beneficio delle future iniziative di ECG e, in ogni caso, non possono produrre un profitto per il Soggetto Esecutore.

**FAQ 52: Nel Bando ECG sono ammissibili costi di acquisto di mezzi di trasporto e locomozione?**

No, nel Bando ECG 2021 non sono ammissibili costi di acquisto a carico dell'Iniziativa di mezzi di trasporto e locomozione (auto, furgoni, pulmini, moto, biciclette, etc.).

**FAQ 53: In molti contesti locali si rilevano difficoltà da parte dei potenziali fornitori a compilare correttamente gli Allegati alla PRAG. Si possono utilizzare modelli differenti o adattare / semplificare i modelli degli Allegati della PRAG per evitare l'inammissibilità delle offerte ricevute?**

Fermo restando che le procedure interne di acquisto del Soggetto Esecutore non sono mai ammissibili nei Bandi AICS e che vi è l'obbligo di applicazione dell'Art. 7 delle Procedure Generali e della normativa del Bando, l'uso degli allegati della PRAG 2021 è estremamente consigliato perché sono costantemente aggiornati e consentono di applicare le migliori prassi della PRAG per la pubblicazione, la definizione dei Termini di Riferimento, la valutazione delle offerte ricevute, la contrattazione, l'annullamento delle gare, etc, ma non è obbligatorio l'uso.

Se il Soggetto Esecutore ne possiede di equivalenti, anche se semplificati, ma che introducono le medesime attenzioni e rispetto di criteri, principi e obblighi della PRAG, si possono adottare altri modelli simili o analoghi agli Allegati della PRAG.

Analogamente, non è considerato frazionamento applicare modalità di acquisizione in riferimento a soglie maggiori rispetto a quelle in essere alla PRAG: se per la Procedura Semplificata è previsto un minimo di tre inviti e un Soggetto Esecutore decide di acquisirne 7, può farlo.

Come del resto può fare una Gara di Appalto Internazionale nonostante sia in soglia di Gara di Appalto Locale nel caso in cui, anche in ragione di indagini di mercato effettuate, decida che sia più opportuno per ottenere maggiore qualità nelle offerte.

Non si possono, invece, adottare logiche di frazionamento artificioso che abbassino le soglie della PRAG, né tantomeno adottare eccezioni che siano inammissibili ai criteri, principi, soglie e modalità di acquisizione previste dalla PRAG.

**FAQ 54: La PRAG e i suoi allegati fanno riferimento alle EU General Conditions: queste procedure comunitarie si applicano anche alle Iniziative dei Bandi Promossi RBM AICS?**

No, mai.

**FAQ 55: In merito ai Contratti Quadro, questi saranno stipulati a seguito dell'applicazione della Gara di Appalto prevista dalla PRAG. L'oggetto e i Termini di Riferimento del Contratto Quadro definiranno le modalità di pre-certificazione dei Fornitori che, suddivisi secondo le categorie merceologiche dei beni e servizi oggetto delle procedure d'acquisto, saranno poi chiamati a presentare offerte per i singoli Contratti Specifici. I Contratti Quadro possono essere stipulati dal Soggetto Esecutore o dai suoi Partner?**

Come già previsto dalle Condizioni Specifiche allegate al Contratto (art. 2), ai fini dell'esecuzione dell'Iniziativa, il Soggetto Esecutore, a valle di una procedura di Gara di Appalto, può stipulare appositi Contratti Quadro con i fornitori di beni e/o servizi necessari per l'esecuzione delle attività e il raggiungimento dei Risultati. La selezione dei fornitori ammissibili deve avvenire nel rispetto dell'Art. 7 delle Procedure Generali e delle procedure europee per l'aggiudicazione previste dalla "Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions" (PRAG), in vigore alla firma del Contratto. Tale facoltà è riconosciuta al Soggetto Esecutore anche se non espressamente prevista nel Documento Unico di Progetto.

Nella medesima modalità, i Contratti Quadro possono essere stipulati dal Partner dell'Iniziativa per gli acquisti di propria competenza, qualora previsto dall'Accordo di Partenariato o dalla PEC Piano Acquisti.

In entrambi i casi, i Contratti Quadro devono prevedere, a pena di inammissibilità dei relativi costi, che i pagamenti da parte del Soggetto Esecutore siano effettuati (in maniera cumulativa e a cadenza mensile / bimestrale / trimestrale), attraverso sistemi che consentano di tracciare il Codice AID e tramite modalità di pagamento tracciabili (bonifico bancario, carte di credito, bancomat, assegni, money transfer, etc).

Le spese sostenute dal Soggetto Esecutore / Partner in seguito alla stipula dei Contratti Quadro, devono essere rendicontate e giustificate dal Soggetto Esecutore / Partner secondo le modalità, i criteri e le tempistiche individuate nelle Procedure Generali, nel Bando e nel Vademecum del Revisore Esterno.

Si precisa che il Contratto Quadro rappresenta una struttura all'interno della quale vengono affidati i successivi Contratti Specifici, per l'aggiudicazione dei quali il Soggetto Esecutore / Partner dovrà inviare una richiesta ad un numero fisso di contraenti quadro (di solito tre), per poi valutarne le offerte e concludere il contratto specifico. Pertanto:

Eventuali Contratti Quadro già in essere e intestati al Soggetto Esecutore / Partner, potranno essere utilizzati solo da chi ha lanciato la procedura, sempre che siano stati conclusi nel rispetto della PRAG.

**FAQ 56: Si chiede se sia possibile che il Contratto Quadro possa essere stipulato a nome dell'intero Consorzio "di fatto" (costituito da Soggetto Esecutore e Partner dell'Iniziativa AICS con i quali sono stati siglati appositi Accordi di Partenariato), e se sia possibile che ogni Partner possa stipulare i Contratti Specifici (a seguito dell'invio di almeno tre richieste di offerta ai fornitori selezionati tramite Gara ed inseriti nel Contratto Quadro) ed effettuare i pagamenti secondo quanto previsto dall'Accordo di Partenariato / PEC Piano Acquisti, trasmessi ad AICS e certificati dal Revisore esterno?**

Per essere considerati ammissibili da parte dell'AICS, i Contratti Quadro di Consorzi (firmati da tutti i membri del Consorzio "di fatto"), devono essere stipulati a valle di procedure di Gare di Appalto e nel rispetto dell'Art 7 delle Procedure Generali e della PRAG 2021 (cfr FAQ 55), dopodiché potranno essere utilizzati simultaneamente dal Soggetto Esecutore e dai Partner d'Iniziativa.

I nuovi Contratti Quadro si applicheranno quindi agli acquisti effettuati dal Soggetto Esecutore e dai Partner secondo quanto previsto dalla PEC Piano Acquisti e/o dagli Accordi di Partenariato, con Contratti Specifici stipulati a nome del Consorzio (firmati da tutti i membri del Consorzio "di fatto"). Per essere ammissibili, i pagamenti dei Contratti Specifici dovranno essere effettuati da un conto corrente intestato ad almeno uno dei membri del Consorzio. Il conto corrente del Soggetto Esecutore o Partner membro del Consorzio "di fatto" da cui verranno effettuati i pagamenti dovrà essere inserito nel Contratto Quadro e nel Bando/Capitolato di gara e ripreso nei Contratti Specifici, in modo che sia noto ai fornitori.

Resta inteso che per la strutturazione del Contratto Quadro dovrà essere sempre garantito il rispetto della PRAG, delle Procedure Generali (Art. 7), nonché la tracciabilità del Codice AID, dei pagamenti e il controllo ex ante del Revisore esterno.

Il Revisore esterno deve infatti verificare che in nessun caso la Gara di Appalto per il Contratto Quadro, da espletarsi nel rispetto della PRAG, o la suddivisione tra Partner degli acquisti previsti negli Accordi di Partenariato / PEC Piano Acquisti, siano ragione, causa, o alibi per il frazionamento artificioso dell'acquisizione di beni – servizi - lavori, anche per quel che riguarda l'attribuzione dei singoli contratti specifici acquisibili tramite Contratto Quadro dai singoli membri del Consorzio.

**FAQ 57: Per nuove strategie operative ritenute più opportune in fase d'implementazione dell'Iniziativa rispetto a quanto progettato con l'invio all'AICS della Proposta Iniziale, il Soggetto Esecutore ed i suoi Partner possono realizzare direttamente tramite proprio Personale e Staff inseriti nella Rubrica 1, tutti i servizi e lavori richiesti dall'Iniziativa e che erano stati previsti nella sezione 9.3 del DUP, realizzandoli "in economia" ed evitando di sottoporli a procedura di gara applicando la PRAG e il Codice dei Contratti?**

No, tale prassi, che propone di gestire direttamente "in economia" con proprio Personale e Staff, la realizzazione di servizi e lavori previsti nella sez. 9.3 del DUP (quindi da sottoporre obbligatoriamente a procedura di acquisizione nel rispetto dell'Art. 7 delle Procedure Generali), non è da considerarsi ammissibile, ne può rientrare in fase d'implementazione operativa dell'Iniziativa, nelle tipologie di Modifiche Unilaterali e/o da sottoporre all'approvazione da parte ad AICS (Art.11 PG).

In riferimento all'Art. 7.2.2.f delle Procedure Generali "il Soggetto Esecutore indicherà il valore stimato del contratto di acquisto nel Documento Unico di Progetto e lo riporterà nel primo atto di indizione della gara. Tale valore non può essere frazionato allo scopo di sottoporlo alla procedura di scelta del contraente per acquisizioni in economia e/o in procedura negoziata se, dato il valore e in base alla PRAG, si prevede una gara aperta. In caso di divisione in lotti, il valore stimato del contratto rimane quello corrispondente alla somma dei singoli lotti e, di conseguenza, si applica la procedura prevista per l'importo totale."

## **Valutazione esterna intermedia e finale**

**FAQ 58: Per consentire al Valutatore esterno di avere più tempo a disposizione, il Soggetto Esecutore può inviare i Termini di Riferimento della Valutazione esterna intermedia / finale prima dell'inoltro ad AICS del primo Rapporto Intermedio?**

No, in coerenza con i criteri di ammissibilità della Valutazione esterna intermedia e finale prevista nei Bandi finora pubblicati, i Termini di Riferimento della Valutazione esterna e della modalità di scelta del Valutatore esterno (Ente / Società / Professionista) devono essere comunicati ad AICS unicamente nella sez 9.6 del DUP del Rapporto Intermedio 1.

I TdR devono essere, inoltre, coerenti con quanto già comunicato nelle FAQ Istruzioni Operative numero 40, 41, 42 e 43.

Inoltre, non possono essere inviati ad AICS in maniera preliminare al Rapporto Intermedio 1 in quanto l'Agenzia deve verificare la coerenza dei TdR della Valutazione esterna non solo con i requisiti del Bando di riferimento, ma anche in considerazione dei contenuti del comparto di misurabilità RBM dell'Iniziativa realizzata dal Soggetto Esecutore, che saranno rilevati nelle sezioni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 13 del DUP del Rapporto Intermedio 1.

In ogni caso, anche se disponibile prima della presentazione del secondo Rapporto Intermedio, il rapporto finale della Valutazione esterna intermedia dovrà essere inviato ad AICS unicamente in allegato al secondo Rapporto Intermedio. Senza eccezioni.

La Valutazione esterna finale, obbligatoria per entrambi i Bandi OSC ed ECG, sarà, invece, allegata al Rapporto Finale, da inviare entro sei mesi dal termine della durata convenzionale dell'Iniziativa.

## Ruolo del Revisore esterno

### **FAQ 59: Può il Revisore esterno avere con il Soggetto Esecutore altri rapporti di lavoro oltre a quello di Revisore esterno all'Iniziativa dei Bandi RBM AICS?**

No, il Revisore esterno, in riferimento all'Iniziativa dei Bandi RBM AICS, non può avere con il Soggetto Esecutore altri rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

A tale riguardo si rammenta che il Revisore esterno nella "Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità" allegata al Contratto tra AICS e Soggetto Esecutore, dichiara:

*"- di non essere legato al soggetto che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;  
- di avere comprovata esperienza nell'applicazione delle normative internazionali IFAC (International Federation of Accountants), di operare secondo i criteri stabiliti dalle Procedure Generali dell'AICS e di aderire agli standard e principi previsti dal codice etico IESBA quali la deontologia professionale, riservatezza, etica professionale, obiettività, le integrità ed indipendenza richiesti dal ruolo esercitato, garantendo la totale assenza di conflitto di interessi tra il Soggetto Esecutore e il Revisore Esterno;  
- di non trovarsi in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza o qualsiasi conflitto d'interessi nei confronti del soggetto/società"*

Si ricorda altresì che, come previsto dalle Procedure Generali, art. 13.2.4 "Il Revisore esterno non può avere in corso contemporaneamente più di cinque (5) revisioni contabili per altrettante Iniziative cofinanziate dall'AICS al Soggetto Esecutore e non deve avere alcun rapporto con lo stesso che possa creare conflitto d'interesse."

### **FAQ 60: Come sono considerate dall'AICS le spese ammissibili con riserva certificate dal Revisore esterno nella sua Relazione e nell'Allegato 1?**

Il Revisore esterno nella sua Relazione deve garantire la certificazione dei costi ammissibili. Nell'Allegato 1, può altresì evidenziare la presenza di eventuali costi ammissibili con riserva, motivando le ragioni per le quali, pur in presenza di eventuali criticità e lievi irregolarità formali - amministrative - procedurali, in riferimento all'applicazione delle normative IFAC, ISA Italia, IESBA, Procedure AICS, PRAG / Codice dei Contratti e Procedure Interne del Soggetto Esecutore / Partner, valuta tali spese come ammissibili, seppure con riserva.

L'AICS, preso atto dell'ammissibilità delle spese con riserva da parte del Revisore esterno nell'Allegato 1, potrà avviare un contraddittorio con il Soggetto Esecutore e decidere per la definitiva ammissibilità o meno di tali spese, anche alla luce della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi, dei risultati e dell'impatto progettuale.

Eventuali costi inammissibili rilevati dal Revisore esterno e/o modalità non conformi alla normativa applicabile nei Bandi AICS, non inseriti nel piano finanziario del rapporto intermedio / finale, non dovranno necessariamente essere resi noti ad AICS e inseriti nella sua Relazione, mentre lo stesso potrà esprimere delle raccomandazioni al Soggetto Esecutore e ai suoi Partner per migliorare il rispetto e l'applicazione delle procedure a valere sull'Iniziativa.

## Modifiche Unilaterali

**FAQ 61: Essendo passati molti mesi da quando sono state inviate le Proposte Iniziali, nel Rapporto Intermedio è possibile integrare nuove Fonti di Verifica, soprattutto in quei casi in cui non sia più oggettivamente possibile rilevarle attraverso pubblicazioni di Enti nazionali e/o internazionali, che nel frattempo hanno dichiarato di non poterle / volerle più rilevare e diffondere (ad esempio in riferimento all'aggiornamento dei dati sul Covid)?**

Tutte le Iniziative dei Bandi Promossi AICS RBM (OSC, ECG, GF) sono state co-finanziate a seguito di Procedura Comparativa Pubblica.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 11.1.1 delle Procedure Generali *“qualsiasi modifica al Documento Unico di Progetto non può alterare, né modificare nella sostanza la tipologia d'intervento, né gli obiettivi specifici e i risultati attesi, né produrre effetti che possano mettere in discussione l'attribuzione del punteggio e/o l'ammissione al finanziamento e/o possano ledere il principio di parità di trattamento da parte dell'AICS nei confronti dei Soggetti Esecutori”*.

Ad integrazione di quanto contenuto nella FAQ numero 44 in riferimento ai valori di baseline e target degli Indicatori, non si possono altresì modificare le Fonti di Verifica proposte dal Soggetto Esecutore nella Proposta Iniziale.

Tuttavia, senza che queste vengano sostituite, è possibile che, tramite modalità di monitoraggio esterno, studi, ricerche, collaborazioni con Enti Pubblici / Università / Istituti Indipendenti non riconducibili al castelletto di partenariato strutturato per l'Iniziativa dal Soggetto Esecutore, quest'ultimo possa proporre attività di identificazione – integrazione delle Fonti di Verifica.

Non è cmq possibile che eventuali nuove FdV sostituiscano integralmente quanto approvato da AICS nel DUP della proposta Iniziale, se non per comprovate situazioni di cause di forza maggiore.

L'integrazione delle FdV iniziali deve concorrere a migliorare la misurabilità del comparto RBM dell'Iniziativa. Tale modalità è ammissibile nei casi in cui contribuiscano a supportare il Valutatore esterno e l'AICS nell'esercizio di veridicità, verifica e misurabilità delle Fonti di Verifica esistenti (senza che vengano cancellate o sostituite) e/o identificandone di nuove che possano contribuire ad accertare la progressione del comparto di misurabilità RBM dell'Iniziativa (valore corrente indicatore, valori quantitativi e qualitativi degli output di attività, numero dei beneficiari diretti, etc).

Considerazioni in riferimento a integrazioni di nuove Fonti di Verifica, da eseguirsi unicamente nella sezione 11 del DUP, senza modificare quanto contenuto nelle sezioni 4 e 5, devono essere motivate e giustificate nella reportistica intermedia e finale.

**FAQ 62: Nel caso in cui si manifestassero delle economie, nel corso dell'iniziativa è possibile aumentare le 4 mensilità per lo Staff in Italia e/o integrare altri massimali che erano stati applicati nella Proposta Iniziale?**

No, in nessun caso possono essere modificati i massimali previsti dal Bando per qualsiasi tipologia di spesa e/o di attività (numero mensilità Staff Italia, percentuali spese Fidejussione e spese Revisore esterno, massimali per attività di visibilità e DPI Covid, etc) che vanno applicati con i medesimi criteri fino al Rapporto Finale.

E' invece consentito, ove venga dimostrata la pertinenza, la necessità e la congruità, di investire eventuali economie rilevate in fase d'implementazione dell'Iniziativa per destinare risorse all'ottimizzazione del raggiungimento dei Risultati, andando anche oltre i valori target, quantitativi e qualitativi previsti dalla Proposta Iniziale, aggiornando AICS nel corso della reportistica intermedia / finale senza che sia necessaria un'autorizzazione preliminare per qualsiasi miglioramento incrementale dell'impatto misurabile dell'Iniziativa e del numero dei Beneficiari diretti totali.

Si precisa inoltre che, come previsto dall'art. 11.1.2 delle Procedure Generali: *Le modifiche non possono derivare da e/o compensare ritardi e inefficienze del Soggetto Esecutore. Non devono avere inoltre come unico scopo lo spostamento di costi diretti destinati ai beneficiari dell'Iniziativa verso costi di funzionamento e/o necessari alla presenza e sostenibilità del Soggetto Esecutore e dei suoi Partner nel paese dell'Iniziativa.* Nel caso in cui si manifestassero economie una volta raggiunti i Risultati misurabili dell'Iniziativa (valori target indicatori, output quantitativi e qualitativi di attività, numero totale beneficiari diretti, etc) è bene convenire con il Referente AICS la strategia proposta dal Soggetto Esecutore per perseguire valori incrementali del comparto RBM in essere all'Iniziativa, cui destinare eventuali risorse finanziarie ancora disponibili.

## IVA e Accordi di Partenariato

**FAQ 63: Come deve essere comunicato un eventuale cambio di status rispetto all'esenzione dall'IVA del Soggetto Esecutore e/o di uno dei suoi Partner, se nel frattempo si sia mutato in riferimento a quanto già inviato ad AICS nella "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà per l'IVA"?**

Nel caso in cui, sia in Italia che nel Paese d'implementazione dell'Iniziativa, il Soggetto Esecutore e/o i Partner risultino, anche a valle del completamento di procedure di registrazione, esenti dal pagamento dell'IVA (imposta sempre inammissibile, se non si dimostra di non esserne esenti), il nuovo status del Soggetto Esecutore deve essere comunicato ad AICS con la reportistica intermedia e/o finale allegando una nuova "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà per l'IVA" firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto Esecutore.

Nel caso in cui la modifica dello status di esenzione dall'IVA riguardi il Partner, questa deve essere oggetto di Addendum all'Accordo di Partenariato (cfr FAQ numero 33).

In entrambi i casi, il Revisore esterno nella sua Relazione comunicherà ad AICS tali esenzioni e verificherà che l'IVA non rientri nelle spese ammissibili rendicontate nella reportistica intermedia / finale.

## Tasso di Cambio e ammissibilità delle spese

**FAQ 64: Tasso di cambio: nel caso in cui il co-finanziamento all'apporto del Soggetto Esecutore venga erogato in un tasso di cambio differente rispetto a quello previsto dall'Iniziativa, come si può rispettare la regola di un unico tasso di cambio?**

Nella contabilità dell'Iniziativa deve essere registrato unicamente l'importo in Euro (quindi non in altre valute) applicato dal donatore che co-finanzia l'Iniziativa. In ogni caso, il Revisore esterno deve garantire che siano rispettati i requisiti di applicazione del tasso di cambio previsti dall'AICS.

**FAQ 65: Se il Soggetto Esecutore utilizza quote di co-finanziamento monetario derivanti dal PNRR, questi sono da considerarsi co-finanziamenti pubblici ammissibili?**

Dipende da chi li eroga: se una fonte Ministeriale e/o Governativa italiana non sono ammissibili, se transitano da Enti Territoriali ed Enti Pubblici, attribuite al Soggetto Esecutore / Partner via Bando sono ammissibili. In ogni caso il Revisore esterno deve garantire in maniera preliminare che siano rispettati i requisiti di tracciabilità previsti dall'AICS.

**FAQ 66: Per garantire idonee e personalizzate spese di trasporto per beneficiari disabili che devono raggiungere i luoghi dei tirocini, in applicazione della normativa locale in materia di contratto di tirocinio, è possibile inserire tale costo nel lordo del contratto?**

Se la normativa locale lo prevede è una modalità certamente consigliabile, in quanto consente di tracciare nel compenso lordo del tirocinio il costo di trasporto ed evitare eventuali pagamenti in contanti non tracciabili.

Anche se non prevista dalla Proposta Iniziale, tale misura rientra nei criteri di Modifiche Unilaterali applicabili all'Iniziativa. In ogni caso, il Revisore esterno deve verificare in maniera preliminare quanto sopra.